IDEE

DEL CONSULTORE

GIUSEPPE PARISI

SULLA

SUCCESSIONE INTESTATA

DELLE FEMMINE.

Devono ammettersi le figlie alla successione intestata de' loro genitori quando concorrano con fratelli, o pure escludersi, salvo loro il dritto alla sola legittima?

Su tal questione si è da me considerato:

1.° Che le leggi regolanti la successione debbano seguire, per quanto più si possa, la probabile intenzione del defunto (data in lui la facoltà di disporre), ed i dettami della natura.

2.° Che la natura come inculca i medesimi doveri, così inspira la stessa affezione ai padri verso i figli, sian maschi, o femine indistintamente (1).

3.° Che se predilezione possa avere un padre, debba, agendo ragionevolmente, dirigerla verso i figli più meritevoli, o verso i più deboli, e che abbian maggior bisogno de' suoi soccorsi.

4.° Che i figli maschi possano intraprendere una professicne, un' arte, un mestiere, e così vivere onestamente; mentre mancano alle femmine quasi del tutto tali risorse; per cui, restando esclu-

---

(1) *Nullum dubium est* (scrive il Coccei nel suo commento al Grozio) *faeminas natura parentibus succedere aeque ut masculi; quia utrobique eadem ratio, eadem necessitas, idem affectus, eademque propagationis ratio est.*

se dall' eredità de' genitori, si troverebbero nel duro cimento o di menare una miserabile vita, o di disonorare se stesse e la loro famiglia, ciò che non può essere uniforme ai voleri, non dico di un padre, ma di un' uomo onesto.

5.º Che se dai popoli culti, e dai dotti si è sempre riputato di pubblico interesse il provvedere di doti le donne, e lor conservarle, lo è di piú certamente ai nostri tempi, in cui l' esperienza addimostra esser poco calcolate le qualità personali, e che il contratto nuziale vien regolato, come tutti gli altri, dall' interesse. Se oggi si attenuassero le doti, come addiverrebbe escludendo le femmine dalla successione, i matrimonj sarebbero più rari, si accrescerebbe il mal-costume ed il libertinaggio, i disordini diverrebbero più frequenti, più turbata la pubblica tranquillità, e si vedrebbe notabilmente decrescere la popolazione del Regno.

6.º Che se in Napoli si visse altra volta senza gravi disturbi con uno statuto, di origine altronde barbara, esclusivo delle femmine, ciò avvenne 1.º perchè allora avean esse un dritto ad esser dotate dalli fratelli non che dal padre, sebbene questo dritto produceva continue liti, ricorrendosi pressochè sempre ai magistrati per tassar la dote; 2.º perchè esistevano più Monti di famiglia, ai quali diede origine appunto l' indicato statuto, e dai quali eran largamente sovvenute le femmine. Sformati essendo adesso, e disciolti tali Monti, se si ripristinasse in Napoli lo statuto anzidetto, le donne ordinariamente resterebbero nubili per la tenuità della dote, e viemaggiormente se,

in vece della dote, si dasse loro, come si propone, la semplice legittima.

7.° Che la legge successoria, di cui al presente trattasi, sia diretta alla generalità del popolo, e più alle classi infime, che a quella di primo ordine. Al sostegno di quest' ultima, che, come quella che fa corteggio al Trono, e serve di corpo intermedio, bisogna conservare, si è ben provveduto dal legislatore collo stabilimento de' majoraschi, che, oltre de' favori di recenti accordati, si potrebbero anco facilitare spogliandoli di talune formalità. Quanto poi alle famiglie delle altre classi del popolo le di cui sostanze sono abbastanza ristrette, il conservarle nello stato in cui si trovano, ove pur fosse possibile, lungi dal recare utilità, danno al pubblico apporterebbe: Imperocchè, per tale spirito di famiglia, i beni resterebbero spesso inceppati presso persone poco attive, ed inerti a danno dell' agricoltura, e dell' industria. Ma è questo un vano desiderio, non potendo tutti i successori aver la volontà, ove pure avessero i mezzi, di serbare intatte le sostanze de' loro vecchi antenati, per dar loro, che più non ne son capaci, la immaginaria voluttà di veder perpetuato il loro cognome nell' esistenza di una picciola casa, o di qualche miserabile fondo, che ad essi sia stato trasmesso.

8.° Che con questa legge per altro non si vieta a chi voglia tentare di render perpetuo il suo cognome, di lasciare ai maschi la parte disponibile, e privarne le femmine: Lo facci egli pure semprechè lo voglia, ma con un atto espresso di volontà: Ove gli uomini tacciono, la legge deve crederli ragionevoli, e pre-

sumere che eglino vogliano ciò che voler dovrebbero seguendo le voci della natura.

Sono queste principalmente le ragioni per le quali son io d' avviso di doversi ammettere le femmine del pari che i maschi alla successione intestata, e così non innovare per Napoli ciò che fu qui recentemente ripristinato colla pubblicazione del nuovo Codice dopo seria discussione, e conservare per la Sicilia quell' ordine di succedere *ab intestato*, che ivi nacque colla Novella CXVIII di Giustiniano, nè si è giammai immutato.

Ritenutasi da me quest' opinione, ho subordinatamente esaminato, se, concorrendo con fratelli, o sorelle nubili, sorelle maritate, possan queste escludersi dalla successione intestata, ed anco da ogni supplimento di legittima, tutte le volte però che si fossero esse contentate della dote loro costituita dai genitori, ed avessero espressamente renunciato alla di loro successione *ab intestato*, ed alla legittima.

Premetto, per rimuovere ogni equivoco, non esser mia intenzione di estender le rinuncie tant' oltre quanto altra volta lo furono, per cui divennero sorgenti d' interminabili liti. Io intendo ch' esse possano ricercarsi da' genitori esclusivamente e non dai fratelli, nè da qualunque altro dotante, perchè a favor di costoro opererebbero come prette donazioni, e non potrebbe presumersi di essere veramente spontanee, o grave dubbio sorge almeno in contrario.

Intendo altresì, che dette renuncie ristrette esser debbano alle sole successioni intestate de' genitori, ed alle legittime sulle di loro eredità, alle quali hanno le

figlie un dritto certo, e valutabile in quel momento, mentre la renuncia ad ogni altro dritto eventuale, ed incerto da non potersi nè prevedere, nè valutare, non sarebbe consigliata da veruna plausibile ragione.

Intendo finalmente che essa renuncia restar debba priva d'effetto, se alla morte de' genitori non esistano altri discendenti de' medesimi, poichè si deve concepire come interposta col solo animo di beneficare la propria discendenza, e non mai qualunque altro erede anco ascendente, o collaterale: Non è al certo da presumere che costoro fossero più prediletti della propria figlia.

Poste queste idee, si vede chiaramente, che, se ammetter si potesse una così limitata renuncia, si terrebbe allora una via di mezzo tra le due opposte opinioni sulla question principale; giacchè se non si priverebbero della successione tutte le donne, se ne escluderebbero almeno le maritate, che avessero fatta detta renuncia; ciò che darebbe del profitto ai maschi, e sodisfarebbe in parte a quello spirito conservadore delle famiglie, che in taluni vedesi dominare: atteso che detta renuncia sarebbe operativa sempre, ed unicamente a favore de' figli non che se il padre muoja ab intestato, ma altresì se con testamento cessi di esistere, non potendo egli in quest' ultimo caso diminuire ai figli la legittima fissata dalla legge, la quale interamente dovrebbe dividersi fra gli altri figli, che non avran renunciato.

Ammettendosi per altro tali renuncie, non essendo allora le doti più soggette nè ad aumento, nè a diminuzione, e

passando irrevocabilmente presso le donne che si danno a marito, non sarebbe più incerto il dominio de' fondi dotali, e verrebbero questi coltivati con maggiore attenzione. Si sà pur troppo per esperienza quanto per l'ordinario si trascuravano quegli stabili, de' quali il possessore non avea che un dominio resolubile; e lo stesso è avvenuto, e avverrà sempre per i beni dotali, finchè il marito potrà temere di doverli riportare nella eredità del suocero per far fronte alle legittime degli altri di costui figli.

Dippiù si eviterebbero moltissime liti, che oggi si fanno ordinariamente ad istanza delle maritate per divisioni ereditarie, e per pretesi supplimenti di legittima, ed il dolore si risparmierebbe all'afflitta famiglia del defunto di veder apposti i sigilli alla casa del medesimo, ed assoggettiti a sequestro i di lui beni per le pretese di un genero, che avea gia ricevuta una dote.

Nè alcun torto si farebbe alla renunciante escludendola dalla successione dei suoi genitori, perchè si osserverebbe la convenzione da essa volontariamente fatta, convenzione per altro che se può esserle di nocumento accrescendosi le sostanze paterne, può esserle utile in tutti i casi, non rari ad accadere, di diminuirsi, e qualche volta annientarsi il patrimonio paterno dopo il matrimonio da lei contratto.

Sembra adunque, che sarebbe desiderabile tanto dalle figlie, quanto dai genitori, che possan quelle renunciare, in ricevendo la dote, ad ogni altro dritto sulle eredità de' medesimi: e che ció porterebbe al pubblico il doppio bene di ri-

muoversi cioè un ostacolo alla coltivazione de' fondi, ed alle speculazioni agrarie, e di resecarsi liti incendiarie, e destruttrici delle famiglie.

Ma è egli giusto, che per i premessi, ed altri vantaggi, che si ricaverebbero dalle renuncie anzidette, si privassero per sempre dal dritto di succedere *ab intestato*, e di domandare il supplimento della legittima le donne che vi renunciano nell' atto che ricevon le doti?

Se si riflettesse, che l' uso di tali renuncie, tanto comune presso noi sino alla pubblicazione del nuovo Codice, era stato introdotto dal Dritto Canonico, e se si considerasse, che, (eccetto il caso di esser lesa la figlia al momento della costituzione della dote) furon esse per secoli rispettate, e litteralmente eseguite, e dal Sagro Consiglio di Napoli (2) e dai Tribunali di Sicilia (3), l' uno, e gli altri composti sempre di uomini dottissimi, e di probità somma, non sarebbe lecito il sospettare della giustizia di esse. Lasciando però da parte le congetture, esaminiamo la questione per i suoi principj, e pria parliamo della successione intestata.

Non vi ha dubbio, che ogni uomo abbia il dritto di disporre, anco dopo la sua

---

(2) Salern. ad Consuet. Neap. Rubric. de succes. ab intest. fog. 96.

Grammat. decis 57.

(3) Cutelli de Donat. Tom. I.° tract. 1. disc. 4. part. 14. n.° 17.

Giurba ad Consuet. Messan. cap. 3. glos. 14. part. 1. n.° 3.

Amato resol. 23. n.° 5.

morte, de' proprii beni come meglio gli aggrada, e che possa anteporre gli estranei ai proprj figli. Su di ciò convengono tutti i Pubblicisti, e l' unica contesa, che da loro si agita, è appunto, se la facoltà di testare venga dal dritto naturale, o dal civile positivo. Discrepando eglino su di ciò, è avvenuto, che del pari diversamente pensassero sul fondamento della successione intestata. Son tutti d' accordo, che i figli debbano succedere al padre: quelli però che riconoscono in costui come accordato dalla natura il dritto di poter disporre dopo la sua morte, vi fan succedere i figli sulla presunta volontà del medesimo. Gli altri, che per natura privo lo suppongono di tal dritto, asseriscono che i figli gli succedano per *una certa specie d' occupazione.* « Atque hinc non immerito (dice » Enrico Coccei) successio liberorum co» muni gentium consensu naturali jure » tribuitur, non quidem primaevo illi, » sed surrogato, quo nimirum in locum » juris occupandi communis, successit » jus occupandi liberorum ».

Coccei in not. ad Grot. lib. 2. *c.* 7. *ad* § 3.

Da questa opinione seguir potrebbe, che i figli di famiglia conviventi col padre, ed esistenti in casa alla di costui morte sarebbero preferiti nella occupazione de' di lui beni agli altri figli assenti, poichè sarebbero i primi a poter accompagnare all' animo di voler possedere l'eredità paterna quell' atto materiale, che i giuristi chiamano *apprenzione*, da cui

risulta la occupazione, (4) e questa una volta eseguita dai figli presenti, non potrebbe più esercitarsi dagli altri che trovavansi lontani dal tetto paterno, non essendo lecito che il primo occupante fosse da altri turbato (5).

Vano è però il trattenermi su questa opinione, ed analizzare a rigore le conseguenze, attesochè anco i fautori di essa poggiano questa specie di occupazione de' figli sulla presunta volontà del padre, supponendo, che avendo egli occupato per se, abbia anco per loro voluto occupare i beni « Accedit (scrive lo stesso » Coccei) instinctus naturae, et votum » illud comune parentum, quo parentes » occupando non sibi tantum prospicere » voluisse constat, sed et familiae.

Coccei loc. cit.

Heinnec. de jur. nat. lib. 1. cap. XI. §. 295.

Riunendosi adunque in ciò le opinioni, può stabilirsi come un canone inconcusso, che la preferenza de' figli alla successione intestata de' genitori sia veramente fondata sulla volontà presunta de' medesimi di tramandare i di loro beni ai proprj figli, come da loro più prediletti. Su questo principio appunto (6) fondò Giustiniano la predetta Novella CXVIII., e così più comunemente sosten-

---

(4) Wolf. de jur. nat. part. 2. cap. 2. §. 209. e 210. Heinnec. de jur. civil. §. 342. et de jure natur, §. 241.

(5) Wolf. loc. cit. §. 215.

(6) Erasi esso principio già annunziato da Paolo nella *L. 7. D. de bon. damnat.* e da Papiniano nella *L. 7. §. 1. D.. Si Tabul. Testam.*

gono non che i Giuristi, ma ben' anco i più gravi scrittori di dritto naturale (7).

Ciò posto ne segue necessariamente, che come cessa la volontà presunta ove esiste la espressa, così debba escludersi dalla successione intestata quella figlia, da cui il padre, dotandola, esasse una renuncia specifica alla sua eredità; poichè, ricercando egli tale renuncia, annunziò non equivocamente, che rimuoverla volea dalla sua successione, e finchè con un atto posteriore non dimostri d'aver cambiato di volontà, fargli succedere la renunciante nel concorso con altri figli, sarebbe lo stesso, che dargli, contro tutti i principj, una erede, che non volea.

Il Grozio di fatti esclude dalla successione i figli ne' casi che indizj contrarj sorgano a quella volontà del padre, che egli presume dall' amore, che ordinariamente hanno i genitori verso i figli. » *Quae diximus hactenus* (così egli) » *de conjectura voluntatis, ita locum* » *habent, nisi in diversum indicia sup-* » *petant* ».

Grot. loc. cit. §. 7.
Gronov. ibidem in nota.

E qual maggiore indizio della contraria volontà del padre di quello di aver egli provocata una espressa renuncia dalla figlia?

---

(7) Grot. de jur. belli et pacis lib. 2. cap. 7. §. 3. Gronov. in nota 18. ad Grot. loc. cit. Puffendorf de jur. nat. lib. 4. cap. 11. §. 1. et 2.

Wolf. loc. cit. §. 933.

Burlamachi principj del dritto della natura lib. 4. cap. 9. §. 15.

Si rifletta inoltre, ch' essa figlia, renunciando, si spoglia volontariamente del dritto della successione, e com' è lecito ad ognuno di cedere i proprj dritti, cosí del pari dee dirsi per quello in esame. Grozio anzi ammette, che si possa anco pattuire fra i conjugi di non succedervi i figli nascituri, e Coccei adduce appunto l'esempio de' patti, che formano le famiglie illustri di non potere le figlie aspirare che alla sola dote. « *Contra evenire solet* (dice il primo) *non ex lege tantum, sed et ex pactione* ».

Grot. loc. cit. §. 8 n. 3.

Ed il secondo « *uti fit per jus primogeniturae ; per pacta familiarum illustrium, quibus filiae contentae esse debeant dote sua* ».

Coccei in nota ad d. § *Grotii.*

Se sono da osservarsi tali patti formati da' conjugi senza la scienza, ed annuenza de' figli, con più di ragione dovranno esserlo quelli conchiusi da loro.

Parmi adunque evidente, che non sia nè iniquità, nè ingiustizia escludere dalla successione la figlia, che vi renuncia contentandosi della dote, perchè si esegue da una parte la volontà del padre, che al proposito deve essere la legge regolatrice, e suprema, e si adempie dall'altra la obbligazione contratta da essa figlia.

Ma sarà lo stesso della porzione legittima ?

Io non contendo che questa a differenza della successione intestata sia dovuta ai figli malgrado la volontà del padre. Convien però che si conosca da qual principio ripetano i figli questo dritto, per vedere se possa da loro validamente renunciarsi.

Son d' accordo i Pubblicisti, che la quantità della legittima dipenda dal dritto civile, da cui siasi diversamente fissata a seconda delle circostanze. Pressochè tutti parimente convengono, che per natura si debba ai figli detta legittima; si dividono però circa l' origine di un tal dritto. Taluni lo ripetouo dalla società che nascendo contraggono i figli col padre (8), ed altri dal dovere che hanno i padri d' alimentare i proprj figli (9). Son queste le due opinioni predominanti.

Or se vorrà seguirsi la prima di esse, egli è chiaro, che la società di famiglia si sciolga con la figlia al momento, che si dà a marito, e che da questo momento in poi ella non coadjuva più a vantaggiare coll' opera sua il patrimonio paterno. Conseguendo adunque la medesima per dote in maritarsi una porzione non minore della legittima su i beni del padre, che allora esistono, non v' è ragione per cui debba fruire dell' aumento futuro di detti beni, avvenuto forse in gran parte per le fatiche degli altri figli, e proseguire ad aver de' vantaggi da quella società, di cui non fa più parte.

Se poi piacerà abbracciare la seconda opinione riguardandosi come più consentanea all' obbligo dell' educazione de' figli (uno de' fini principali del matrimonio) sotto la quale si comprende in primo luogo il dovere di nutrirli, e mantenerli, ed allora sembrami evidente, che avendo una figlia contratto matrimonio all' epoca

(8) Heinnec. loc. cit. lib. 2 cap. 3. §. 61. Wolf. loc. cit. §. 924.
(9) Grotii loc. cit. §. 4.

della morte del padre, non abbia essa più alcun dritto alla quota legittima sull'eredità del medesimo, non solo perchè trovasi già provvista, ma altresì per esser cessato nel padre, e risorto principalmente nel marito l'obbligo di alimentarla, dacchè contrasse il matrimonio; menochè si trovasse questi nello stato d'inopia, nel quale caso concorrer devono anco i fratelli a soccorrerla. E se a rigor di dritto non appartenga alle maritate la legittima riguardata come un surrogato agli alimenti, come mai potrà dirsi, che esse non possan renunciarla (10)?

Il sovente citato Grozio insegna, che provveduti i figli di alimenti possano privarsi della legittima, ed il Defelice, nelle sue annotazioni a Burlamachi, sostiene espressamente la validità della renuncia delle figlie. « Nec aliter capiendum (così » scrive il primo) quod dici solet, le- » gitimam humanis legibus tolli non pos- » se, quatenus scilicet in legitima insunt » alimenta necessaria. Nam quod supra » est, tolli potest non repugnante natura».

Grot. lib. 2 cap. 7. §. 4 n. 3.

» Si deve qui avvertire (dice il secondo trattando della legittima) « che con- » viene escludere dal numero de' figli, » ai quali è dovuta una legittima, le fem- » mine, che in vigore del loro contratto » di matrimonio hanno rinunziato alle suc-

(10) Il Coccei, commentando il §. 4 del citato cap. 7. di Grozio, eleva la quistione se le leggi civili possan permettere al padre di privare i figli dalla legittima, e si pronunzia per l'affermativa. Or ciò che la legge può permettere non potrà convenirsi per patto?

» cessioni, attesa la dote ricevuta: pe-
» rochè, sebbene questa dote possa essere
» minore della loro legittima sopra i beni
» de' genitori, che le hanno dotate, l'in-
» certezza degli avvenimenti, che possono
» diminuire tali beni, costituisce uno de'
» motivi, che rendono giusta una rinun-
» cia ai beni futuri, ed incerti, a fronte
» di una dote presente, e sicura ». —
De Felice nella nota 194 ai principj del
Dritto Naturale di Burlamachi.

Si dirà forse, che la figlia nel darsi a marito non possa ben conteggiare col padre sulli suoi dritti, e che non di raro venga lesa. Ciò è verissimo, ma è ben facile il riparo,

Ho fatto travedere, e qui espressamente dichiaro, che la dote da costituirsi alla figlia che renuncia, non possa esser minore della quota legittima, che in quel momento gli sarebbe spettata, se si fosse allora aperta la successione, calcolato il patrimonio de' genitori, ed il numero de' figli esistenti all' epoca delle sue nozze. Se colei che ha renunciato crederà d' essere stata lesa colla dote costituitagli riguardato il tempo del matrimonio, è ben giusto che abbia il dritto di agire pel supplimento, e far correggere l' errore, in cui, anco inavvedutamente, s' incorse a suo danno. Quest' azione però al supplimento la crederei prescrittibile al più fra dieci anni, perchè al di là di questo tempo l' aspetto delle cose puol essere così immutato, specialmente pei fondi rustici, che con difficoltà si possa conoscere quanto veramente valevano al momento del matrimonio, e perchè conviene d' assicurare al più presto possibile la fami-

glia del dotante, che non possa essere molestata dopo tal tempo, e quando forse più non esisterá il suo capo.

Dalle poche idee di sopra abbozzate io conchiudo, che non sia nè giusto, nè conveniente escludersi dalla successione intestata le femmine, dandosi loro la sola legittima. Opino però che si possano ammettere le renuncie delle figlie nell' atto della dotazione nella guisa da me accennata, e prescriversi

1.° Che sia lecito ai soli genitori nel dotar le figlie pattuire con esse ne' contratti matrimoniali di restare le medesime escluse dal dritto unicamente di succedere loro ab intestato, o di chiedere legittima sulla di loro eredità. Sarà inefficace la detta renuncia per ogni altra successione sia testata, o intestata di qualunque altro ascendente, collaterale, o estraneo, e per ogni altro dritto che possa competere alle figlie.

2. Che ove la figlia, nel ricevero la dote dai genitori, o da uno di essi, renuncia espressamente al dritto della successione intestata, e della legittima sulle di loro eredità, resti esclusa e dall' una, e dall' altra, concorrendo con essa fratelli, o di loro discendenti, o sorelle non ancor maritate, o che non abbian fatta l' uguale renuncia, tuttochè già maritate. Possa però la medesima non ostante la renuncia anzidetta succedere ab intestato, e chiedere il supplimento della sua legittima riguardata l' eredità de' genitori, se al tempo della di costoro rispettiva morte non esistono fratelli, o discendenti di essi, nè sorelle siano nubili, o maritate, ma che non abbian fatta renuncia, dovendo essere operativa

unicamente a di lor favore la renuncia della sorella.

3. Che se la dote costituita alla renunciante non arrivi alla quota legittima, che, secondo il patrimonio de' genitori, ed il numero de' figli esistenti all' epoca della renuncia, sarebbe loro toccata, se si fosse aperta allora la successione, possa domandare il supplimento.

4. Che l' azione a chiedere tale supplimento si prescriva col decorso di dieci anni, a contare dal dì della renuncia.

Il Consultore — Giuseppe Parisi.